



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 29 del 14/08/2024

Repertorio Generale n. **1260** del **14/08/2024**

Oggetto: GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DISPOSIZIONI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI CON METODO DOMICILIARE "PORTA A PORTA" - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE PROPRIE ORDINANZE SINDACALI NN. 20 E 24/ 2024.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 29 del 14/08/2024

Oggetto: GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DISPOSIZIONI E MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI CON METODO DOMICILIARE "PORTA A PORTA" - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE PROPRIE ORDINANZE SINDACALI NN. 20 E 24/ 2024.

IL SINDACO

Visti

l'art. 198 del D.lgs. n. 152/2006 che, al comma 2, prevede quanto segue: “i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati” ai sensi dell'articolo 201 comma 3, ed in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184 comma 2, lettera f;
- d) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di invitarli al recupero ed allo smaltimento;
- f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettera c) e d). 3. ...omissis;

l'art. 205 del D.lgs. n. 152/2006 che dispone l'attivazione delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;

l'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 che dispone i divieti di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, ed i conseguenti provvedimenti ordinatori di competenza del sindaco per le disposizioni in materia di rimozione, avvio e recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al recupero delle spese in danno;

gli articoli 50 e 7/bis del D.lgs n. 267/2000;

il Titolo I parte quarta Capo I "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinanti" del D.lgs n. 152/2006.

Premesso che la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un prioritario obiettivo dell'Amministrazione comunale di Taormina, anche in virtù degli obiettivi di raccolta differenziata;

Dato atto che l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di tutelare il decoro e l'igiene ambientale e garantire il risparmio per i cittadini.

Viste le proprie Ordinanze Sindacali n. 20 del 20.07.2024 e n. 24 del 02.08.2024, inerenti l'oggetto;

Considerato che La Legge n. 94/2009, art. 3, comma 16, prevede che: *Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.*

Che il successivo comma 17 prevede che: *Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio;*

Che la predetta normativa consente di applicare le sanzioni cosiddette accessorie sopra citate anche agli accertamenti di illecito relativi alla violazione delle ordinanze summenzionate, fermo restando l'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto della normativa sui rifiuti (ved/ da ultimo la L. 9 ottobre 2023, n. 137 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione");

Che nonostante l'emanazione delle ordinanze nn 20 e 24/2024, sono state accertate, giusta documentazione in atti, sistematiche violazioni delle relative prescrizioni che hanno generato nocumento all'ambiente ed al decoro urbano, con ovvie conseguenze di natura igienico – sanitaria;

Che pertanto occorre inasprire le relative sanzioni, per come riportate nel dispositivo di questo atto, prevedendo altresì, per le utenze non domestiche, in caso di reiterata violazione delle ordinanze nn. 20 del 20.07.2024 e 24 del 02.08.2024 e della presente, con conseguente nocumento all'igiene ed alla sanità pubblica, all'ambiente ed decoro urbano e/o omesso adempimento agli obblighi inerenti alla pulizia ed al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, fino a 10 metri dalla soglia o dalla pertinenza, l'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività per come segue:

a) terza violazione accertata nell'arco di 24 mesi: chiusura dell'attività per un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento;

b) quarta violazione accertata nell'arco di 24 mesi: chiusura dell'attività per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento;

c) quinta violazione accertata nell'arco di 24 mesi: chiusura dell'attività per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento;

Restano a carico dei contravventori, tutte le spese da sostenere per il ripristino dei luoghi.

Trova applicazione l'art. 3 comma 17 della L. n. 94/2009 e s.m.i. .

Richiamati in particolare, i contenuti dell'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/Rif del 7/6/2018, che detta disposizioni in ordine alle misure da adottare per incrementare le percentuali di raccolta differenziata ed in generale sulle modalità di gestione della raccolta rifiuti, al fine di scongiurare condizioni di emergenza e di pregiudizio per la tutela della salute e dell'ambiente;

Considerata la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all'ambiente attraverso una riduzione della quantità di rifiuti indifferenziati, da attuarsi mediante il rafforzamento del sistema di raccolta del "Porta a Porta";

Ritenuto quindi di dover modificare la propria ordinanza sindacale n. 24 del 02.08.2024, inasprendo le relative sanzioni come da presente provvedimento;

Visti:

- il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Recante "Norme in materia ambientale";
- il D.lgs n. 267/00;
- lo Statuto comunale;

ORDINA

La modifica e l'integrazione della propria ordinanza sindacale n. 24 del 02.08.2024 di cui in oggetto, sostituendo le relative sanzioni come segue, a far data dal giorno 16.08.2024:

Chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), h), i), j), k), l), è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro 350,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere d), f), g) è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro 450,00.

Chiunque violi le disposizioni di cui alle lettere e) è soggetto ad una sanzione amministrativa pari a euro 500,00.

Chiunque abbandoni rifiuti di qualsiasi genere, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 255 del D.lgs n. 152/2006 (... Chiunque in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2 e 231 commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da 1.000 a 10.000,00 euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio...), avrà obbligo del ripristino dei luoghi, con lo sgombero del materiale abusivamente scaricato o depositato. In caso di inottemperanza a tale obbligo, provvede l'Amministrazione Comunale, di concerto con il gestore, in danno ed a spese del trasgressore.

Chiunque, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006, non ottemperi all'Ordinanza

Sindacale di ripristino dello stato dei luoghi sarà sottoposto alla pena di cui all'art. 255 comma 3, del D.lgs. 152/2006 che prevede l'arresto fino ad un anno.

Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli trasgressori, comporteranno l'applicazione delle sanzioni nei confronti del responsabile condominiale o Amministratore condominiale, in applicazione degli artt. 1100-1139 del Codice Civile e dell'art. 6 della L. n. 689/81.

Per le utenze non domestiche, in caso di reiterata violazione delle ordinanze nn. 20 del 20.07.2024 e 24 del 02.08.2024 e della presente, con conseguente nocumento all'igiene ed alla sanità pubblica, all'ambiente ed decoro urbano e/o omesso adempimento agli obblighi inerenti alla pulizia ed al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio, fino a 10 metri dalla soglia o dalla pertinenza, si applicherà la sanzione della sospensione dell'attività per come segue:

a) terza violazione accertata nell'arco di 24 mesi: chiusura dell'attività per un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento;

b) quarta violazione accertata nell'arco di 24 mesi: chiusura dell'attività per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento;

c) quinta violazione accertata nell'arco di 24 mesi: chiusura dell'attività per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalle ore 8.00 del primo mercoledì successivo alla notifica del relativo provvedimento;

Restano a carico dei contravventori, tutte le spese da sostenere per il ripristino dei luoghi.

Trova applicazione l'art. 3 comma 17 della L. n. 94/2009 e s.m.i. .

AVVERTE

Ad integrazione di quanto previsto nelle proprie ordinanze sindacali nn. 20 e 24/2024, che nessuna utenza può liberarsi dagli obblighi insorti con la rinuncia del servizio Porta a Porta, con rinuncia al diritto d'uso delle varie fattispecie di contenitori previsti;

Che se i rifiuti non saranno correttamente conferiti (tipologia e calendario), questi non saranno raccolti dal Gestore del Servizio e sugli stessi sarà applicato un avviso di non conformità;

Che all'utenza a cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante), spetterà in ogni caso provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente attraverso le giuste modalità;

Che qualora non si fosse provveduto alla differenziazione del rifiuto non conforme ed al ripristino dei luoghi entro il termine di quindici minuti dall'apposizione dell'avviso, l'utenza cui è stato contestato l'errato conferimento (sia essa domestica singola, non domestica o condominiale nella persona dell'Amministratore di Condominio o del legale rappresentante) verrà segnalata agli uffici competenti per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente atto;

Che per le utenze condominiali, le eventuali sanzioni per la violazione sull'errata differenziazione o per la violazione di quanto alla presente ordinanza, verranno irrogate nella persona dell'Amministratore di Condominio n.q. di rappresentante legale.

DISPONE

La notifica della presente al personale del Corpo di Polizia Locale, nonché ad altro idoneo personale incaricato dal Comune e comunque a chiunque spetti di far rispettare la presente Ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

La notifica del presente provvedimento al responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile del servizio ambientale, al Commissariato P.S. di Taormina, ai Carabinieri, Comando Compagnia di Taormina, alla Guardia di Finanza, Compagnia di Taormina, al gestore pro-tempore del servizio ed all'ASP territorialmente competente.

Che la presente sia divulgata alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo pretorio on-line e nella sezione trasparenza del sito istituzionale del Comune di Taormina.

NORME FINALI

Sono incaricati del rispetto della presente Ordinanza gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli Organi di Polizia, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/81, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi ed ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanze alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla relativa pubblicazione.

Sottoscritta dal Sindaco

- **(DE LUCA CATENO)**
con firma digitale